

N. R.G. 9794/2014



N. 838/19 SENT.
N. 9794/14 R.G.

TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Vicenza, nella persona del Giudice unico onorario di Tribunale, d. ssa Tatiana Babolin, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 9794/2014

promossa da

[redacted] s.r.l. in liquidazione (C.F. e P. Iva [redacted]), con il patrocinio e la difesa dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted]

ATTRICE

contro

[redacted] (C.F. [redacted]) e [redacted] (C.F. [redacted]) con il patrocinio e la difesa dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted]

CONVENUTI

OGGETTO: Revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.

Conclusioni delle parti

Per parte attrice

"previo rigetto di ogni difesa ed eccezione avversaria, dichiarare inefficace nei confronti dell'attrice l'atto di conferimento e/o destinazione di beni nel fondo patrimoniale di cui all'atto notarile, stipulato il 5 novembre 2009, a ministero del notaio Giulio Carraro in Schio, n. 181998 rep., n 16521 racc., registrato a Schio il 17.11.2009 al

n. 4994 serie 1T, trascritto presso l'Ufficio del Territorio di ^{Vicenza} sez. distaccata di Schio il 18.11.2009 al n. 11803 r.g., n. 8138 r.p. ed annotato a margine dell'atto di matrimonio il 20.11.2009; avente ad oggetto i seguenti cespiti immobiliari in Torrebelvicino (VI), catasto fabbricati:

- F. 15, m. 1211, sub 23, via ~~Risorgimento Piano 51, cat. 1/2, cl. 1~~
mq. 5
- F. 15 m. 1211, sub 41, via ~~Risorgimento Piano 51, cat. 1/2, cl. 2~~,
mq. 15
- F. 15 m. 1211, sub 51, via ~~Risorgimento Piano 51, cat. 1/2, cl. 1~~,
mq. 13
- F. 15 m. 1211, sub 13, via ~~Risorgimento Piano 51, cat. 1/2, cl. 1~~
vani 5,5

In ogni caso spese e compensi professionali rifiutati. In via istruttoria si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie di cui alle memorie attoree ex art. 183, co. 6 n. 2-3 c.p.c. depositate in data 14.07.2015 e 02.09.2015 ed alle note d'udienza del 22.10.2015, con conseguente richiesta di rimessione in istruttoria per l'assunzione delle prove richieste".

Per parti convenute

"Nel merito rigettare la domanda revocatoria dell'atto di conferimento beni in fondo patrimoniale del 5.11.2009 proposta dall'attrice nei confronti dei convenuti in quanto inammissibile e/o infondata per le ragioni tutte esposte in atti.

In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa. In via istruttoria si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 2 e n. 3 depositate da questo patrocinio rispettivamente in data 10.07.2015 e 28.08.2015. Si deposita duplicato digitale della sentenza Tribunale di Venezia n. 2946/2016 del 27.10.2016 resa nel giudizio n. 10093/2014 R.G.".

Motivi della decisione

Con atto di citazione notificato in data 6 novembre 2014, la società [redacted] s.r.l. in liquidazione citava in giudizio i signori [redacted] e [redacted] al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di conferimento di beni immobili in fondo patrimoniale stipulato dai convenuti in data 5.11.2009, integrativo del fondo già costituito in data 24.01.2007. L'attrice dava atto di aver citato in giudizio il signor [redacted] avanti il Tribunale di Venezia - Sezione specializzata in materia di imprese, con atto notificato il 28.11.2015, al fine di accertare la responsabilità gestoria derivante da condotte illecite poste in essere dallo stesso nel corso del ruolo ricoperto all'interno della società attrice dal 2003 al 2009, con conseguente risarcimento del danno e quindi di essere titolare di un'aspettativa di credito nei confronti del signor [redacted] oggetto del suddetto accertamento giudiziale. I convenuti si costituivano in giudizio con comparsa depositata in data 20 marzo 2015, nella quale contestavano i presupposti soggettivi dell'azione revocatoria nonché l'infondatezza della pretesa creditoria posta a fondamento della domanda.

Il Giudice rigettava la richiesta di riunione della presente causa al giudizio di merito pendente avanti il Tribunale di Venezia - sezione specializzata in materia di imprese, ritenendo che tra le due cause non sussistesse una connessione in senso proprio.

A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. il Giudice, ritenuto che le istanze di prova formulate dalle parti fossero inammissibili in quanto aventi ad oggetto circostanze irrilevanti nel presente procedimento, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.

La domanda attorea è fondata e va accolta per i motivi che seguono.

Secondo il consolidamento orientamento di legittimità (cfr. di recente: Cass. civ., 5.02.2019, n. 3363) è ben vero che nell'ipotesi di cui all'art. 2901 c.c., data la nozione lata di credito comprensiva anche della ragione o aspettativa di credito, non è richiesta la certezza in ordine al fondamento del fatto costitutivo, al punto che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria. Il credito deve tuttavia essere identificato, anche nella forma della mera aspettativa, proprio alla luce della funzione di conservazione della garanzia patrimoniale svolta dall'azione revocatoria.

Nel caso di specie, siamo in presenza di un credito eventuale, nella veste di credito litigioso derivante dall'azione di responsabilità promossa dalla società nei confronti del signor [REDACTED]. E' pur vero che il Tribunale di Venezia - Sezione specializzata in materia di imprese, con sentenza n. 2946/2016 del 27.10.2016 ha dichiarato l'improponibilità dell'azione di responsabilità promossa ex art. 2476 c.c. dalla società [REDACTED] s.r.l. nei confronti del signor [REDACTED], ma è altrettanto vero che, allo stato, pende il giudizio d'impugnazione promosso dalla società [REDACTED] avanti la Corte d'Appello di Venezia. Quindi, pur ritenendo che la sentenza dichiarativa dell'atto revocato non possa essere portata ad esecuzione finché l'esistenza del credito litigioso non sia o meno accertata con efficacia di giudicato, si ritiene che la presente azione sia comunque ammissibile.

Detto ciò, attesa la natura di negozio a titolo gratuito della costituzione di fondo patrimoniale, occorre verificare se nel caso di specie ricorrono i presupposti soggettivi ed oggettivi di cui alla tutela pauliana.

In ordine all'*eventus damni* la giurisprudenza è orientata a riconoscere l'elemento oggettivo anche nell'ipotesi in cui l'atto oggetto di revocatoria sia tale da realizzare il semplice pericolo di danno, da intendersi quale maggiore difficoltà, incertezza o dispendiosità nella

realizzazione del credito attraverso le forme dell'espropriazione. Siffatta situazione si è certamente realizzata nel caso di specie allorquando il signor [REDACTED] ha conferito nel fondo patrimoniale l'intero patrimonio detenuto al 2009. Peraltro detto elemento non viene contestato dai convenuti.

Quanto all'elemento soggettivo, tenuto conto della natura di atto a titolo gratuito, ai fini dell'accoglimento della domanda è sufficiente la prova presuntiva della *scientia fraudis*: orbene la consapevolezza in capo al disponente del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori si ritiene discendere dalla contestuale firma del preliminare di cessione quote e dalla rinuncia all'azione di responsabilità, nonché dalla circostanza che l'atto dispositivo di cui trattasi è stato stipulato dai convenuti in prossimità della fine dell'incarico di amministratore del signor [REDACTED]. Infondato risulta essere l'assunto del convenuto secondo cui il credito vantato dalla società attrice sarebbe sorto al momento dell'esperimento del giudizio di responsabilità in quanto è chiaro che l'insorgenza dello stesso coincide con il compimento degli assunti illeciti gestori, generatori di danno.

La domanda attore dunque merita accoglimento e va pertanto dichiarata l'inefficacia dell'atto meglio indicato in epigrafe.

Le spese di lite vengono liquidate a carico dei soccombenti.

P.Q.M.

il Tribunale di Vicenza definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, domanda, eccezione, disattesa o assorbita:

1. **accoglie**, la domanda di parte attrice e, per l'effetto, **dichiara** l'inefficacia dell'atto, a rogito Notaio **Giulio Carraro** di **Schio**, di costituzione/integrazione di fondo patrimoniale del 5.11.2009 trascritto il 18.11.2009 (RG 11803; RP 8138,

[Handwritten mark]

3. **ordina** la trascrizione della presente sentenza presso i Pubblici Registri competenti esonerando il Conservatore da ogni responsabilità;

4. **condanna** [REDACTED] e [REDACTED] a rimborsare a [REDACTED] s.r.l. in liquidazione le spese processuali liquidate in € 8.000,00 oltre € 550,00 di anticipazioni, oltre 15%, cpa e iva.

Così deciso in Vicenza, 21 febbraio 2019

Il Giudice



d. ssa Tatiana Babolin

Il Funzionario Giudiziario
Annalisa Montenegro

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 FEB. 2019

IL CANCELLIERE

Il Funzionario Giudiziario
Annalisa Montenegro

Fallimenti

Società.it

Fallimenti
Società.it